

## Brevi note sullo stato dell'arte del diritto fallimentare

### *Brief notes on bankruptcy law state of the art*

di Giulia Garesio

#### **Abstract**

Nelle brevi note che seguono si propone un *excursus* cronologico dei più recenti interventi normativi che hanno interessato il diritto fallimentare, al termine del quale si tenterà di offrire un quadro della disciplina attualmente vigente e di quella che dovrebbe entrare in vigore in un futuro (più o meno) prossimo.

**Parole chiave:** Diritto fallimentare, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Sovraindebitamento

*The following notes contain a chronological excursus of the most recent regulatory provisions that have affected bankruptcy law, offering a framework of the regulation currently in force and of the one that should come into force sooner or later.*

**Keywords:** Bankruptcy Law, Crisis and Insolvency Code, Overindebtedness

Sommario: 1. Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. – 2. Gli interventi normativi successivi e l'emergenza pandemica. – 3. Osservazioni conclusive.

#### **1. Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**

La recente stagione di riforme del diritto fallimentare ha origini (anche) unionali, in particolare nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del **12 dicembre 2012** (n. 742), nella quale si invitavano gli Stati membri ad un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all'insolvenza, cui ha fatto seguito la Raccomandazione della Commissione Europea del **12 marzo 2014** (n. 2014/135/UE), ove sono enunciati alcuni dei principi che hanno ispirato i successivi interventi legislativi nazionali.

A livello domestico, in data **28 gennaio 2015**, è stata istituita, presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, la prima Commissione di esperti, presieduta dal Pres. Renato Rordorf, cui è stato affidato il compito di “*elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali*”<sup>1</sup>, entro il termine del 31 dicembre 2015.

In seguito, il **5 ottobre 2017**, è stata costituita una seconda Commissione di studio, presieduta dal Pres. Renato Rordorf, “*per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in vista*

---

<sup>1</sup> Così l'art. 1 del Decreto ministeriale di nomina.

dell'approvazione del disegno di legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"<sup>2</sup>. Il termine di ultimazione dei lavori della Commissione – frattanto integrata, nella sua composizione, in data 16 novembre 2017 – è stato fissato al 10 gennaio 2018.

Pochi giorni dopo, e precisamente il **19 ottobre 2017**, è stata promulgata la **Legge n. 155**<sup>3</sup>, recante la delega al Governo “per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, da attuare mediante l'adozione di “uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie” (art. 1).

Successivamente, il **12 gennaio 2019**, è stato emanato il **D.Lgs. n. 14**<sup>4</sup>, contenente il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale è suddiviso in quattro parti, concernenti, rispettivamente:

- il “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” (parte prima, artt. 1-374);
- le “Modifiche al Codice civile” (parte seconda, artt. 375-384);
- le “Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire” (parte terza, artt. 385-388), nella quale sono state introdotte alcune modifiche agli artt. 3-6 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122;
- le “Disposizioni finali e transitorie” (parte quarta, artt. 389-391).

Focalizzando l'attenzione, in questa sede, sulla parte quarta del D.Lgs. n. 14/2019, e, nello specifico, sull'art. 389, si rileva che, inizialmente, l'entrata in vigore del Decreto era prevista decorsi diciotto mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire a far data dal **15 agosto 2020** (art. 389, 1° comma).

Termine, questo, non applicabile ad alcuni articoli, per i quali il legislatore ha disposto l'entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero dal **16 marzo 2019** (art. 389, 2° comma). Si tratta, in dettaglio, dei seguenti articoli del D.Lgs. n. 14/2019:

parte prima

- art. 27, 1° comma, il quale regola la “Competenza per materia e per territorio”, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione<sup>5</sup>;

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 1 del Decreto ministeriale di nomina.

<sup>3</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2017.

<sup>4</sup> Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 38, suppl. ord. n. 6/L, del 14 febbraio 2019.

<sup>5</sup> La norma stabilisce che, in tali casi, “è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”.

- art. 350, recante le “*Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria*”, il quale coordina le previsioni contenute nel D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e nel D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in Legge 18 febbraio 2004, n. 39, con le disposizioni del predetto art. 27;
- artt. 356 e 357, i quali disciplinano, rispettivamente, l’introduzione ed il funzionamento dell’ “*Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza*”, demandandone la regolamentazione ad un apposito decreto del Ministro della Giustizia;
- art. 359, sulla “*Area web riservata*”;
- artt. 363 e 364, riferiti, rispettivamente, alla “*Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi*”, rilasciata dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale e dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, e alla “*Certificazione dei debiti tributari*”, rilasciata dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza;
- art. 366, il quale reca la “*Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia*”, relativo ora al “*Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale*”;

parte seconda<sup>6</sup>

- art. 375, dedicato agli “*Assetti organizzativi dell’impresa*” ed intervenuto sulla rubrica dell’art. 2086 c.c., nel quale ha parimenti introdotto il novello 2° comma;
- art. 377, in tema di “*Assetti organizzativi societari*”, il quale, da un lato, ha modificato il 1° comma degli artt. 2257, 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2475 c.c., e, dall’altro lato, ha inserito un sesto comma nell’art. 2475, il quale stabilisce che, nelle s.r.l., “*si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381*”;
- art. 378, sulla “*Responsabilità degli amministratori*”, il quale ha aggiunto un ulteriore comma sia all’art. 2476 c.c. (dopo il quinto) sia all’art. 2486 c.c. (dopo il secondo);

---

<sup>6</sup> Viceversa, entreranno in vigore ai sensi del 1° comma dell’art. 389, le ulteriori disposizioni di cui si compone la parte seconda, vale a dire:

- art. 376, su “*Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro*”, che modifica l’art. 2119, 2° comma, c.c.;
- art. 380, che interviene sulle “*Cause di scioglimento delle società di capitali*”, introducendo al 1° comma dell’art. 2484 c.c. il novello n. 7-*bis*;
- art. 381, contenente “*Disposizioni in materia di società cooperative e enti mutualistici*”, che incide sugli artt. 2545-*terdecies* e 2545-*sexiesdecies* c.c.;
- art. 382, il quale sostituisce i termini “*fallito*” e “*fallimento*” nel testo degli artt. 2288, 2308 e 2497 c.c.;
- art. 383, recante modifiche alla disciplina dei “*Finanziamenti dei soci*” contenuta nel 1° comma dell’art. 2467 c.c.;
- art. 384, il quale abroga l’art. 2221 c.c.

- art. 379, incentrato sulla “*Nomina degli organi di controllo*”, il quale ha modificato le previsioni dell’art. 2477, 2°, 3° e 5° comma, c.c., ed adeguato il tenore letterale dell’art. 92 disp. attuaz. c.c., nonché introdotto apposite disposizioni transitorie per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e nelle società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 379; parte terza
- artt. 385, 386, 387, 388, ovverosia l’intera parte terza.

## 2. Gli interventi normativi successivi e l’emergenza pandemica

Nel breve volgere di qualche mese, due distinti interventi normativi hanno gettato le basi per apportare modifiche alle previsioni del D.Lgs. n. 14/2019: trattasi, sul versante domestico, della **Legge 8 marzo 2019, n. 20**<sup>7</sup>, avente ad oggetto la delega al Governo “*per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155*”, da attuare “*entro due anni dalla data di entrata in vigore*” dell’ultimo dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati nella antecedente Legge n. 155/2017 (art. 1).

Sul versante unionale, in data **20 giugno 2019**, è stata adottata la **Direttiva (UE) 2019/1023**<sup>8</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, “*riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132*”, nota anche come *Direttiva Insolvency*.

Nelle more dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza<sup>9</sup>, irrompe l’emergenza pandemica da COVID-19 e, tra i primi provvedimenti adottati per contenerne gli effetti, consta del **D.L. 8 aprile 2020, n. 23** (c.d. Decreto Liquidità)<sup>10</sup>, il quale ha modificato il tenore letterale del 1° comma dell’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, differendone l’entrata in vigore al **1° settembre 2021** (così l’art. 5 del Decreto n. 23/2020)<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2019.

<sup>8</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea* n. 172 del 26 giugno 2019.

<sup>9</sup> Prevista, come visto, per il 15 agosto 2020.

<sup>10</sup> Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell’8 aprile 2020.

<sup>11</sup> Tra le altre “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, si rammentano:

- le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (art. 6), concernenti la disapplicazione degli artt. 2446, 2° e 3° comma, 2447, 2482-bis, 4°, 5° e 6° comma, 2482-ter, 2484, 1° comma, n. 4, e 2545-duodecies c.c.;
- le previsioni temporanee sull’applicazione del principio di continuità di cui all’art. 2423-bis, 1° comma, n. 1, c.c. (art. 7);
- la disapplicazione temporanea degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. “*ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020*” (art. 8);
- le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché sui ricorsi e sulle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (artt. 9 e 10).

Nei mesi seguenti<sup>12</sup>, ed in particolare nell'autunno del 2020, si sono succeduti diversi interventi normativi, che, più o meno direttamente, hanno interessato il diritto fallimentare, inteso in senso lato. Procedendo in ordine cronologico, il **26 ottobre 2020** è stato emanato il **D.Lgs. n. 147**<sup>13</sup>, riguardante le “*Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della Legge 8 marzo 2019, n. 20, al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155*”.

Come disposto dall’art. 42 del Decreto correttivo, l’entrata in vigore delle modifiche apportate al testo del D.Lgs. n. 14/2019<sup>14</sup> è stata allineata – in generale – a quella *ivi* prevista dal 1° comma dell’art. 389 (fissata, all’epoca, al 1° settembre 2021), con alcune eccezioni per le modifiche relative alle norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza vigenti sin dal mese di marzo 2019, le quali sono entrate in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 147/2020 in *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta il 5 novembre 2020). Si tratta, segnatamente:

- delle modifiche contenute nell’art. 37, 1° e 2° comma, del D.Lgs. n. 147/2020, le quali hanno interessato gli artt. 356 e 357 del D.Lgs. n. 14/2019, relativi, come visto, all’ “*Albo dei soggetti incaricati dall’ autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’ insolvenza*”;
- delle “*Modifiche alle norme del Codice civile in materia di assetti organizzativi societari*”, disposte dall’art. 40 del Decreto correttivo, che hanno inciso sul tenore letterale del 1° comma degli artt. 2257, 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2475 c.c.

Un secondo intervento è costituito dalla **Legge 27 novembre 2020, n. 159**<sup>15</sup>, che, in sede di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125<sup>16</sup>, ha inserito nel testo dell’art. 3 del Decreto Legge il novello comma 1-*bis*, il quale ha modificato direttamente le seguenti previsioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- art. 180, sul “*Giudizio di omologazione*” nel concordato preventivo;
- art. 182-*bis*, recante la disciplina degli “*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”;
- art. 182-*ter*, concernente il “*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*”.

---

<sup>12</sup> Il Decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla **Legge 5 giugno 2020, n. 40**, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 6 giugno 2020, la quale non ha variato l’art. 5 in questione.

<sup>13</sup> Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020.

<sup>14</sup> Tra le disposizioni sulle quali è intervenuto il Decreto correttivo figurano anche l’art. 380 e l’art. 382 del D.Lgs. n. 14/2019, i quali modificano ora, rispettivamente, gli artt. 2484 e 2487-*bis*, c.c., e gli artt. 2272, 2288 e 2308 c.c.

<sup>15</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 3 dicembre 2020.

<sup>16</sup> Decreto contenente “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”.

Medesimo *modus operandi* è stato seguito anche con la **Legge 18 dicembre 2020, n. 176**<sup>17</sup>, che, in sede di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137<sup>18</sup>, ha aggiunto *ex novo* l'art. 4-ter al Decreto, nel quale sono state previste alcune “*Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti*”.

Nello specifico, il 1° comma del suddetto art. 4-ter ha apportato alcune modifiche alla Legge n. 3/2012, intervenendo sul testo delle disposizioni *ivi* contenute ed aggiungendo alcune novelle previsioni (artt. 7 bis e 14 *quaterdecies*), mentre il 2° comma ha stabilito l'applicazione delle nuove norme anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione<sup>19</sup>.

Senza approfondire, in questa sede, il contenuto dei provvedimenti legislativi dell'autunno 2020, ci si limita a rilevare che essi, in parte, hanno interessato direttamente il tenore letterale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e, in parte, ne hanno “traslato” il contenuto nelle disposizioni normative allo stato vigenti, vale a dire la Legge fallimentare e la Legge n. 3/2012, anticipandone, di fatto, l'applicazione.

Successivamente, in data **22 aprile 2021**, è stata promulgata la **Legge n. 53**<sup>20</sup>, recante la “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*”, tra cui figura anche la già citata Direttiva *Insolvency*.

Al contempo, in pari data<sup>21</sup>, è stata istituita la Commissione di esperti presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni, chiamata ad “*elaborare proposte di interventi sul «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza», di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*”, inizialmente entro il 10 giugno 2021.

Parallelamente, sono proseguiti gli interventi modificativi tanto al D.Lgs. n. 14/2019 quanto alla normativa vigente, apportati, in particolare dalla **Legge 21 maggio 2021, n. 69**<sup>22</sup>, in sede di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)<sup>23</sup>, nel quale:

- è stato sostituito l'art. 14, che ha così modificato il 7° comma dell'art. 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, concernente la disciplina della “allerta esterna”;
- è stato aggiunto l'art. 37-ter, che ha inserito un nuovo comma nell'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

---

<sup>17</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 319, suppl. ord. n. 43/ L, del 24 dicembre 2020.

<sup>18</sup> Decreto riguardante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

<sup>19</sup> Vigente dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 24 dicembre 2020.

<sup>20</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 23 aprile 2021.

<sup>21</sup> Successivamente, la composizione della Commissione è stata integrata in data 5 maggio 2021.

<sup>22</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 120, suppl. ord. n. 21/L, del 21 maggio 2021.

<sup>23</sup> Recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”.

In seguito, è stato emanato il **D.L. 24 agosto 2021, n. 118**<sup>24</sup>, avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”, suddiviso in tre capi:

- il primo, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale*”, (artt. 1-23);
- il secondo, contenente “*Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”, (artt. 24-26);
- il terzo, dedicato alle “*Disposizioni transitorie e finanziarie*” (artt. 27-29).

Per quanto di interesse in questa sede, si osserva, in primo luogo, che l’art. 1 del D.L. n. 118/2021 ha ulteriormente differito l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, modificando direttamente l’art. 389 del D.Lgs. n. 14/2019, per un verso, posticipando al **16 maggio 2022** il termine *ivi* indicato al 1° comma, e, per altro verso, aggiungendo un novello comma 1-*bis*, nel quale si prevede il differimento dell’entrata in vigore delle (sole) previsioni contenute nel titolo II della parte prima<sup>25</sup> del Codice al **31 dicembre 2023**.

In secondo luogo, il D.L. n. 118/2021 ha introdotto *ex novo* nel nostro ordinamento alcuni istituti, vale a dire la “*Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa*” (artt. 2-17)<sup>26</sup> e il “*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*” (artt. 18-19).

Al contempo, l’art. 20 del Decreto ha apportato alcune modifiche “*urgenti*” alle previsioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in parte intervenendo sulle disposizioni vigenti ed in parte inserendo nuovi articoli, andando così ad innestare (più o meno pedissequamente) altrettante previsioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza<sup>27</sup>. Si tratta, nello specifico:

- di modifiche apportate agli artt. 180 (“*Giudizio di omologazione*”), 182-*bis* (“*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”), 182-*quinquies* (“*Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*”), 182-*septies* (la cui rubrica è diventata “*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*”), 186-*bis* (“*Concordato con continuità aziendale*”) e 236 (il quale reca le disposizioni penali per “*Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata*”);
- dell’introduzione degli artt. 182-*octies* (“*Convenzione di moratoria*”), 182-*novies* (“*Accordi di ristrutturazione agevolati*”) e 182-*decies* (relativo a “*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*”).

---

<sup>24</sup> Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 agosto 2021.

<sup>25</sup> Si tratta degli artt. 12-25, nei quali è contenuta la disciplina delle “*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*”.

<sup>26</sup> Come dispone il primo periodo del 1° comma dell’art. 2 del D.L. n. 118/2021, “*l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa*”.

<sup>27</sup> Segnatamente nella parte prima, titolo IV (“*Strumenti di regolazione della crisi*”), capo I (“*Accordi*”), sezione II (“*Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione*”).

Le previsioni<sup>28</sup> del D.L. n. 118/2021 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (avvenuta il 24 agosto 2021), ad eccezione delle disposizioni concernenti i novelli istituti, vigenti a far data dal **15 novembre 2021** (così l'art. 27)<sup>29</sup>.

In seguito, il **22 settembre 2021**, è stato prorogato sino al 31 gennaio 2022 l'incarico affidato alla Commissione di esperti presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni, ulteriormente integrata nella sua composizione.

Pochi giorni dopo, il **28 settembre 2021**, con **Decreto dirigenziale** del Ministero della Giustizia è stato recepito il "*Documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia con Decreto del 22 aprile 2021*", stante "*l'imminente entrata in vigore delle citate norme in materia di «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»*" ed al fine di "*dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica*". Il testo si articola in cinque sezioni, concernenti, rispettivamente, i) il "*Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento*"; ii) la "*Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza*"; iii) il "*Protocollo di conduzione della composizione negoziata*"; iv) "*La formazione degli esperti*" e, infine, v) "*La piattaforma*".

In seguito, il D.L. n. 118/2021 è stato convertito con modificazioni dalla **Legge 21 ottobre 2021, n. 147**<sup>30</sup>, la quale, tra l'altro, è intervenuta sulla disciplina dei nuovi istituti introdotti dal Decreto, ha nuovamente modificato l'art. 182-*septies* L.Fall. e ha prorogato il termine previsto dall'art. 379 D.Lgs. n. 14/2019 per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e nelle società cooperative.

Da ultimo, la **Legge 29 dicembre 2021, n. 233**<sup>31</sup>, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152<sup>32</sup>, ha integrato la disciplina della "*Composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa*", aggiungendo al Decreto n. 152/2021 i seguenti articoli:

---

<sup>28</sup> Tra le altre disposizioni del Decreto, si segnalano, in questa sede:

- l'art. 21, che ha apportato alcune modifiche al D.L. Liquidità, estendendo al 31 dicembre 2022 le disposizioni dettate dall'art. 9, comma 5-*bis*, di quest'ultimo Decreto;
- l'art. 22, il quale ha temporaneamente ampliato i termini previsti per il c.d. concordato in bianco di cui all'art. 161, 6° comma, L.Fall.;
- l'art. 23, avente ad oggetto sia l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato (1° comma), sia i limiti di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (2° comma).

<sup>29</sup> L'art. 20, 2° e 3° comma, D.L. n. 118/2021 reca la disciplina transitoria per l'applicazione delle modifiche apportate alla Legge fallimentare.

<sup>30</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 ottobre 2021.

<sup>31</sup> Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 310, suppl. ord. 48/L, del 31 dicembre 2021.

<sup>32</sup> Concernente le "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*".

- art. 30-ter, rubricato “*Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati*”;
- art. 30-quater, sullo “*Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori*”;
- art. 30-quinquies, relativo alla “*Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa*”;
- art. 30-sexies, avente ad oggetto le “*Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati*”<sup>33</sup>, in cui riecheggiano, per certi versi, le previsioni della c.d. “allerta esterna” contenute nell’art. 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

### 3. Osservazioni conclusive

Al termine dell’*excursus* cronologico dianzi brevemente proposto, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi sulla disciplina attuale e su quella che verrà in un futuro prossimo.

Sul primo versante, allo stato, la normativa attualmente in vigore si compone<sup>34</sup>:

- di alcune previsioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, vigenti dal mese di marzo 2019 e *medio tempore* già oggetto di interventi modificativi<sup>35</sup>;
- delle disposizioni contenute nella Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e nella Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in cui sono già state “fagocitate” alcune norme del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, inserite a più riprese nel *corpus* normativo vigente, anticipandone, in definitiva, l’applicazione;
- delle previsioni del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il quale disciplina anche alcuni novelli istituti, quali la “*Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa*” ed il “*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*”, cui devono essere affiancate le disposizioni aggiunte in sede di conversione al D.L. 6 novembre 2021, n. 152.

In questo scenario così sfaccettato ed in continuo divenire, si collocano, in chiave prospettica:

---

<sup>33</sup> Come dispone il 4° comma del novello art. 30-sexies del D.L. n. 152/2021, “*le disposizioni del presente articolo si applicano:*

*a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;*

*b) per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;*

*c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022”.*

<sup>34</sup> Cui devono aggiungersi le disposizioni normative che regolano l’amministrazione straordinaria.

<sup>35</sup> Si tratta, lo si ricorda, delle previsioni sulla competenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese; di alcune disposizioni modificative del Codice civile e delle norme sulle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

- l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevista per il 16 maggio 2022, il cui tenore letterale è già stato "riveduto e corretto" in raffronto alla primigenia versione del mese di gennaio 2019;
- l'entrata in vigore delle procedure di allerta, allo stato posticipata al 31 dicembre 2023;
- il recepimento della Direttiva *Insolvency*.

Il legislatore, allo stato, consegna agli interpreti ed agli operatori un tessuto normativo composito, frutto di molteplici interventi di modifica, vieppiù ravvicinati nel tempo e solo in parte determinati dalla contingente emergenza pandemica, che, per un verso hanno posticipato l'entrata in vigore del più ampio Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e per altro ed opposto verso, hanno anticipato alcune previsioni *ivi* contenute, in un continuo rimaneggiamento della disciplina, tutt'altro che giunto a conclusione.